



BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 122

“ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE”

DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE - ANNUALITA' 2009



**FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA
INVESTE NELLE ZONE RURALI**

**PROVINCIA DI PARMA
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST**

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 122 "ACCRESIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE – ANNUALITA' 2009

INDICE

PREMESSA	2
1 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	2
2 OBIETTIVI DELLA MISURA	3
3 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E MASSIMALI DEGLI AIUTI	4
4 BENEFICIARI.....	4
5 AREE DI APPLICAZIONE	5
6 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
7 STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE.....	7
8 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	13
9 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.....	14
10 MONITORAGGIO E CONTROLLI	15
11 ESCLUSIONI E VINCOLI	17
12 REVOCHE E SANZIONI	17
13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	18
14 DISPOSIZIONI FINALI	18
ALLEGATO A1) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI E LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	19
ALLEGATO A2) NORME TECNICHE.....	22
ALLEGATO A3) INDIVIDUAZIONE DI INFRAZIONI E CORRISPONDENTI RIDUZIONI E/O ESCLUSIONI PER LA MISURA 122.....	31
IMPEGNI.....	32

PREMESSA

Il presente bando dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12 settembre 2007.

In particolare definisce in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura.

Il presente bando è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Parma, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, dalla Comunità Montana Appennino Parma Est, attuando in particolare il modello di “gestione associata” dei procedimenti, oggetto di una specifica convenzione fra i tre Enti, approvata con i seguenti atti:

- Provincia di Parma: deliberazione di Giunta n. 94 del 14 febbraio 2008.
- Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno: deliberazione di Giunta n. 19 del 22 febbraio 2008
- Comunità Montana Appennino Parma Est: deliberazione di Giunta n. 8 del 11 febbraio 2008.

Il presente bando tiene conto di quanto stabilito dal Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (di seguito PRIP) nel testo approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 105 del 30 ottobre 2007, successivamente adeguato dalla Giunta provinciale con atto n. 1012 del 6 dicembre 2007 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27 dicembre 2007.

Il presente avviso riguarda esclusivamente l’attivazione degli investimenti di tipo individuale e/o collettivo. I progetti di filiera, pertanto, sono oggetto di specifico bando regionale.

1 Riferimenti normativi e amministrativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore e, in particolare, al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), ii) e articolo 27 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1975/2006, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- Reg. (CE) n. 1290/05;
- Reg. (CE) n. 1695/05;

- Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante “*Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 “*Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008*”.
- Programma Operativo della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 13.03.2009.
- Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale Erogazioni Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna n. 1729 del 21.02.2008;
- Legge Regionale n. 30 del 4 settembre 1981 “*Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6*” e ss.mm;
- Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.);
- Piano forestale regionale 2007-2013 di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 90/2006;
- Direttiva comunitaria 79/409/CEE (Uccelli) “*Conservazione degli uccelli selvatici*”;
- Direttiva comunitaria 92/43/CEE (Habitat) “*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*”;
- Legge regionale n. 7 del 14 aprile 2004 “*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali*” (Titolo I, articoli da 1 a 9);
- D.Lgs. 81/08 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

2 Obiettivi della Misura

La Misura 122 consiste in azioni integrate rivolte all’aumento del valore economico dei boschi, sia per la produzione di assortimenti legnosi finalizzati all’utilizzo artigianale, industriale ed energetico, sia per l’incremento delle funzioni produttive legate alle produzioni non legnose dei boschi.

La Misura concorre all’obiettivo specifico di “Consolidare e stabilizzare la redditività del settore agricolo e forestale” attraverso interventi che, valorizzando la multifunzionalità dei boschi, mirano all’accrescimento del valore economico degli impianti forestali e dei loro prodotti e, conseguentemente, alla crescita economica e sostenibile del territorio.

Da questo punto di vista, essa potrà contribuire, anche se in maniera residuale, alla ristrutturazione di comparti produttivi non competitivi, in particolare con investimenti a sostegno di interventi selvicolturali tesi a diversificare la produzione forestale e offrire sbocchi di mercato alle aziende forestali.

Le opportunità offerte per la valorizzazione economica delle foreste dalle azioni previste nell'Asse 1 sembrano, inoltre, suggerire la predisposizione di una azione integrata rivolta alla costituzione e/o riqualificazione di imprese forestali per favorire lo sviluppo di filiere forestali sostenibili.

Questi obiettivi generali sono articolati nei seguenti obiettivi operativi tesi ad incentivare:

- la realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati all'aumento della produzione di assortimenti legnosi e connessi;
- la creazione di nuove imprese boschive locali;
- interventi strutturali ed infrastrutturali nelle superfici boscate finalizzati all'aumento del valore delle produzioni forestali.

3 Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti

Il presente bando impegna complessivamente l'importo di euro 1.145.000,00 corrispondente al 70% circa delle risorse assegnate alla Misura per tutto il periodo di programmazione 2007-2013.

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione compresa tra i seguenti valori:

- spesa massima ammissibile ad aiuto € 1.000.000,00;
- spesa minima ammissibile ad aiuto € 50.000,00.

L'importo minimo è ridotto a € 10.000,00 nel caso di investimenti proposti nell'ambito di progetti collettivi. In ogni caso il numero minimo di partecipanti per progetto collettivo è di almeno 3 soggetti.

L'intensità massima dell'aiuto, in forma di contributo in conto capitale, è fissata nei seguenti valori percentuali, calcolati sulla spesa ammissibile:

- 60% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento nelle zone montane o svantaggiate e nelle aree di Rete Natura 2000 e Direttiva 2000/60/CEE.
- 50% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento negli altri territori.

Sulla disponibilità delle risorse, viene riservato l'importo di euro 307.570,00 pari al 25% circa delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti collettivi di cui al punto 7.2.

4 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le seguenti tipologie d'impresa:

- cooperative e consorzi forestali;
- proprietà collettive;
- aziende agro-forestali;
- altre imprese, relativamente a superfici di privati o loro associazioni, di Comuni o loro associazioni.

I beneficiari, per essere ammessi al contributo, devono essere i proprietari dei terreni o possedere un titolo di conduzione di tutti i terreni oggetto di domanda, valido per l'intero periodo di impegno (da dimostrare con documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o disponibilità se diverso da quello indicato dal certificato catastale, copia dell'eventuale contratto di affitto registrato, ecc.).

Nel caso in cui la durata della concessione o dell'affitto sia inferiore a quella dell'impegno che si intende assumere, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà essere in possesso dell'atto di concessione, o di un atto attestante l'attivazione delle procedure per il rinnovo della medesima, oltre all'assenso della proprietà dei terreni.

Per proprietà collettive si devono intendere i soggetti gestori di terreni soggetti ad uso civico come Comunale, Comunelli, Partecipanze.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e inserite, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A..

5 Aree di applicazione

La Misura si applica all'intero territorio regionale con le seguenti priorità:

- aree collinari e montane;
- boschi gestiti attraverso un Piano d'assestamento forestale o piano di coltura e conservazione vigenti.

Sono considerate ammissibili a contributo le superfici forestali così come definite dalle normative vigenti (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna).

Per le aziende con una superficie forestale superiore a 100 ha gli interventi sono subordinati alla presenza di un Piano di gestione forestale (piano d'assestamento forestale o piano di coltura e conservazione vigenti), secondo quanto previsto dalla legislazione regionale di settore vigente e dal Piano Forestale Regionale.

L'acquisto di macchine ed attrezzature e di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza è ammesso solo per attività ex novo, sono, pertanto, escluse tutte le sostituzioni di macchinari già in dotazione ai beneficiari.

6 Tipologie di intervento e condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti, materiali e immateriali, riferiti alle seguenti tipologie di intervento:

A. Interventi selvicolturali

- A1 conversioni di boschi cedui in alto fusto (interventi di conversione da bosco ceduo a bosco di alto fusto che comportano una modifica permanente della struttura del bosco per la produzione di assortimenti legnosi di elevato valore tecnologico - superficie minima accorpata 1,00.00 ha);
- A2 trasformazione di popolamenti artificiali (sono ammissibili i tagli straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali quali rimboschimenti di conifere e pioppeti specializzati in abbandono colturale per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico - superficie minima accorpata 0,50.00 ha)
- A3 interventi di conservazione, recupero e miglioramento dei castagneti da frutto (sono ammissibili solo interventi straordinari; sono escluse tutte le attività colturali di manutenzione annuali - superficie minima accorpata 0,50.00 ha);

B. Realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali relativi a viabilità forestale, quali strade forestali, piste forestali, impianti permanenti (sono ammissibili esclusivamente i nuovi interventi e le manutenzioni straordinarie alle infrastrutture esistenti);

C. Acquisizione macchine e attrezzature

- C1 acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, esbosco (vedi Allegato A2);
- C2 acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza (ammissibili solo per attività ex novo, sono pertanto escluse tutte le sostituzioni di macchinari ed attrezzature già in dotazione ai beneficiari).

D. Investimenti immateriali

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali riferiti esclusivamente ad attività direttamente connesse agli investimenti materiali ammessi finanziamento, in particolare le seguenti azioni o tipologie:

- D1 certificazione forestale finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti provenienti dalle foreste regionali ed a garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali;
- D2 acquisizione di *know-how* (formazione) ;
- D3 acquisto di software;
- D4 onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 12% degli investimenti materiali.

7 Strumenti e procedure di attuazione

7.1 Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente territorialmente competente, secondo le modalità procedurali definite da Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) con determinazione dirigenziale n. 1729 del 21 febbraio 2008, utilizzando la specifica modulistica predisposta dalla medesima Agenzia ed il Sistema Operativo Pratiche (SOP) all'indirizzo web <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30.6.2009 presso l'Ente territoriale competente:

- Provincia di Parma
- Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno
- Comunità Montana Appennino Parma Est.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente Avviso. Qualora, alla data di apertura del presente avviso, non fosse ancora disponibile la modulistica predisposta dall'Organismo pagatore regionale (AGREA), la decorrenza dei termini per la presentazione avverrà nei tempi indicati dal medesimo Organismo.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante:

- compilazione elettronica con protocollazione su SOP presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA;
- compilazione semi-elettronica con protocollazione presso l'Ente territoriale competente. Questa modalità è possibile solo per i richiedenti in possesso di un identificativo e una password come "Utente internet" per l'accesso al SOP.

Qualora un Progetto interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente l'Ente su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Per quanto riguarda le macchine e le attrezzature, la localizzazione dell'investimento deve coincidere con il centro aziendale o, in alternativa, con la sede operativa. Indipendentemente dalla tipologia di progetto utilizzata (individuale o collettiva), gli imprenditori sono tenuti a considerare l'eventuale successiva concessione dell'aiuto alla stregua di un contratto.

Tale forma contrattuale impegna l'Amministrazione competente per l'istruttoria, attraverso l'Organismo pagatore, alla liquidazione della somma ammessa al finanziamento. Impegna viceversa l'imprenditore al rispetto delle condizioni che hanno permesso la concessione dell'aiuto. In tal modo l'imprenditore si impegna ad eseguire i lavori o gli acquisti nelle forme e nei tempi concordati con l'Amministrazione.

7.2 Progetti collettivi

Ai fini e per gli effetti del presente avviso possono presentare progetti collettivi i soggetti beneficiari così come individuati al paragrafo 4 che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune.

Nel caso di investimenti proposti nell'ambito di progetti collettivi l'importo minimo è € 10.000,00 mentre l'importo massimo è di € 50.000,00 riferito ad ogni singolo progetto. In ogni caso il numero minimo di partecipanti per progetto collettivo è di almeno 3 soggetti.

La totalità delle imprese che aderiscono ad un progetto collettivo devono possedere individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura e presentare singolarmente specifica domanda di contributo.

Il progetto collettivo è finalizzato a risolvere una criticità di sistema comune a più imprese che operano nello stesso sistema produttivo.

La Provincia di Parma, nell'ambito della presente misura, intende affrontare le problematiche di gestione del territorio legate alla frammentazione della proprietà fondiaria. Nelle aree montane e svantaggiate (ai sensi della DIR. 75/268/CEE) la frammentazione e la dispersione della proprietà rende difficile sia collocare i prodotti aziendali sul mercato sia razionalizzare le varie fasi di lavorazione tramite un'adeguata dotazione di macchine e di infrastrutture stradali. I progetti collettivi devono quindi mirare alla realizzazione di interventi e/o strategie che interessino un territorio il più possibile accorpato.

Le tipologie di opere ammesse sono:

- a. Interventi selvicolturali
- b. Miglioramenti stradali
- c. Acquisto di macchinari e d.p.i.
- d. Investimenti immateriali

Il progetto collettivo presuppone un accordo sottoscritto fra le imprese che si impegnano a presentare un progetto coordinato finalizzato a dare risposta alla problematica precedentemente esplicitata.

L'accordo in forma di scrittura privata deve contenere almeno:

- e. l'individuazione dei beneficiari
- f. le finalità, gli obiettivi ed i risultati che si intende ottenere con il progetto
- g. i rapporti e gli impegni reciproci
- h. l'indicazione del referente per le comunicazioni

Il presente bando, in applicazione del PSR 2007-2013, definisce meccanismi di incentivazione finanziaria aggiuntivi rispetto ai criteri di priorità definiti, attraverso l'istituzione di specifiche riserve

finanziarie per i PROGETTI COLLETTIVI di interventi localizzati in zona montana o svantaggiata ai sensi della DIR. 75/268/CEE. Il finanziamento delle domande collocate in graduatoria, sarà pertanto garantito prioritariamente alle domande che ricadono nelle riserve finanziarie, mentre le risorse libere assicureranno lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordinamento in essa definito fino alla concorrenza di tali risorse.

Qualora il fabbisogno delle domande a valere sulle riserve, non esaurisca le somme ad esse destinate, le risorse residuali potranno essere utilizzate come risorse libere.

7.3 Modulistica, Progetto e Documentazione allegata

I. MODULISTICA

Le domande di aiuto, compilate utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP), devono essere corredate della documentazione sotto riportata, pena l'inammissibilità.

II. PROGETTO

Unitamente alla domanda cartacea, deve essere presentato – in unica copia - il progetto definitivo degli interventi previsti, firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale di riferimento.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature e di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, la domanda cartacea dovrà essere corredata, anche da tre preventivi di spesa di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, con quadro di comparazione che giustifichi la scelta effettuata. La facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità rimane in ogni caso all'Ente competente per l'istruttoria.

Il progetto, che dovrà tenere conto delle Norme tecniche riportate nell'Allegato A2), dovrà contenere tutte le informazioni utili alla definizione dei punteggi relativi alla formulazione della graduatoria e dovrà essere corredata di una relazione generale, di una relazione tecnica e dei relativi allegati come di seguito riportato.

a. Relazione generale

a.1 Finalità del progetto

a.2 Coerenza con:

- obiettivi generali e operativi previsti dalla scheda di Misura;
- strumenti di pianificazione territoriale vigenti (P.T.C.P., P.S.C., P.T.P., Piani di gestione Riserve naturali, Piano forestale regionale, Piani di bacino, eventuali Piani di gestione Siti RN2000, ecc.);

a.3 Inquadramento generale dell'area d'intervento e descrizione dello stato di fatto;

a.4 Vincoli presenti nell'area di intervento ed eventuali interferenze di tipo ambientale. Si dovrà in particolare, indicare se l'area oggetto di intervento ricade, anche solo parzialmente, in una delle seguenti aree di tutela ambientale o di gestione forestale:

- Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
- Aree Naturali Protette (Parchi nazionali, interregionali o regionali istituiti, Riserve naturali statali o regionali istituite);
- Aree di interesse paesaggistico-ambientale, aree di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed aree di tutela naturalistica individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente e corrispondenti agli artt. 17, 18, 19 e 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- Patrimonio (Demanio) forestale regionale e altre proprietà pubbliche;
- Aree con Piano di assestamento forestale vigente;
- Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) istituite.

Qualora gli interventi previsti ricadano interamente o parzialmente in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e/o in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), al progetto dovrà essere allegata la valutazione di incidenza effettuata dall'Ente competente oppure la documentazione necessaria per la sua effettuazione qualora la competenza ricada sull'Ente che approva il progetto ai sensi del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e del D.M. 3 aprile 2000, nonché della L.R. 7/04 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1191/07.

Dovranno essere descritte, in particolare, le eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in fase di cantiere) e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse comunitario presenti nell'area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi stessi con le finalità di conservazione delle aree S.I.C. e/o Z.P.S. interessate.

b. Relazione tecnica

- b.1 Tipologia e descrizione analitica degli interventi previsti;
- b.2 Complementarietà con altri progetti;
- b.3 Computo metrico estimativo dei lavori previsti con sintesi riepilogativa ripartita per finalità/tipologia, redatto applicando l' "Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2085 del 20 dicembre 2007 e, subordinatamente, per voci eventualmente mancanti, il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it.

c. Allegati al progetto

- c.1 copia della cartografia (CTR) in scala 1:10.000 o 1:5.000, con la precisa delimitazione areale e l'indicazione delle tipologie degli interventi previsti;
- c.2 elaborati grafici dei manufatti (sezioni, disegni, ecc.), qualora previsti nel progetto;
- c.3 copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire gli interventi, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire;

- c.4 preventivi di spesa (almeno tre) relativi a macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, e relativo quadro di comparazione, coerentemente a quanto previsto al punto 9-II;
- c.5 eventuale documentazione fotografica illustrativa delle aree di intervento per ciascuna tipologia riportata nel computo metrico.

Ogni progetto dovrà riportare il numero di domanda di adesione.

III. Ulteriore documentazione

Il richiedente, se necessario, deve allegare alla domanda cartacea di aiuto anche la seguente documentazione.

Qualora l'area oggetto di intervento ricada, anche parzialmente in un'Area protetta o in una Riserva naturale istituiti, deve essere allegato il nulla-osta rilasciato dall'Ente di gestione del Parco o, nel caso della Riserva, dalla Provincia competente per territorio specificatamente per ogni singolo progetto.

Qualora l'area oggetto di intervento sia stata percorsa da incendio negli ultimi 5 anni e ricada all'interno di aree naturali protette statali, il richiedente è tenuto ad allegare anche la specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (come previsto dalla legge 353/2000).

Qualora la normativa vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo. La documentazione sopra indicata non esime il richiedente dall'obbligo di acquisire comunque tutte le autorizzazioni dovute in base alle normative vigenti.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente per l'istruttoria, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda a cui detti documenti risultano allegati.

In sintesi, ogni copia cartacea della domanda di finanziamento sarà composta da:

- Modulo di domanda debitamente firmato(1 copia)
- Progetto definitivo e relativi allegati (1 copia)
- Ulteriore documentazione (1 copia):
 1. fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 2. eventuale nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco o della Riserva naturale;
 3. eventuale valutazione di incidenza effettuata dall'Ente competente oppure documentazione necessaria per la sua effettuazione qualora la competenza ricada sull'Ente che approva il progetto ai sensi del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e del D.M. 3 aprile 2000, nonché della L.R. 7/04 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1191/07.;

4. eventuale autorizzazione del Ministero dell'Ambiente se l'area è stata percorsa da incendio negli ultimi 5 anni ed è all'interno di aree naturali protette statali.

Nel caso in cui la documentazione autorizzativa necessaria (nulla osta, pareri, ecc.) non sia ancora perfezionata all'atto della presentazione della domanda, essa potrà essere surrogata da specifica dichiarazione, a firma del soggetto richiedente e di tecnico abilitato, che fornisca elementi atti a garantire la cantierabilità del progetto. La documentazione autorizzativa, pertanto, potrà essere presentata, come documentazione integrativa, anche solo in seguito all'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi. Nell'atto formale di approvazione della graduatoria stessa sarà definita anche la tempistica per la ricezione della suddetta documentazione.

7.4 Istruttoria e utilizzo dei criteri di priorità

Entro 120 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto gli Uffici competenti per territorio provvedono a:

- valutare l'ammissibilità delle domande pervenute, attraverso la verifica della presenza dei seguenti requisiti:
 - titolarità del richiedente a presentare la domanda di aiuto;
 - rispetto della scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - completezza della documentazione tecnica ed amministrativa presentata;
 - corretta ubicazione dell'intervento rispetto alle aree di applicazione previste dalla Misura.
- selezionare i progetti pervenuti, attribuendo a ciascun progetto i punteggi spettanti in base alla metodologia indicata nell'Allegato A1: "Criteri per la valutazione dei progetti e la selezione delle domande".

La selezione dei progetti potrà comprendere, oltre all'esame degli elaborati progettuali presentati, anche verifiche con strumenti GIS, ortofoto, banche dati regionali e sopralluoghi territoriali.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, potranno essere apportate modifiche - anche con riduzione dell'importo ammissibile, per lavori non coerenti con gli obiettivi di pianificazione territoriale e di gestione forestale sostenibile - nonché prescrizioni tecniche specifiche per la realizzazione dei progetti cui il beneficiario dovrà attenersi, pena la revoca dell'aiuto concesso. Nel corso dell'istruttoria potranno altresì essere richiesti chiarimenti e, ove necessario, eventuale documentazione integrativa utile al perfezionamento dell'istruttoria.

Le domande pervenute entro i termini, successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità, sono ordinate in una graduatoria unica provinciale approvata dalla Provincia e nel medesimo atto saranno indicate le domande escluse, gli importi ammessi e i contributi concessi.

I progetti inseriti in graduatoria saranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I soggetti richiedenti i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti saranno invitati ad integrare la domanda con la seguente documentazione:

- 1) documentazione autorizzativa cui l'investimento è subordinato (se necessaria e non presentata all'atto della domanda);
- 2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. Tale certificato deve essere emesso dalla C.C.I.A. utilizzando il sistema informativo della Prefettura di Roma (dicitura antimafia), se dovuta in funzione dell'importo della spesa ammessa;

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro sessanta giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti. Successivamente, il dirigente competente provvederà – subordinatamente alla verifica della congruità dell'eventuale documentazione integrativa richiesta - con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

8 Realizzazione degli interventi

Per la realizzazione degli interventi si stabiliscono le seguenti modalità:

▪ Tempi di attuazione

I progetti approvati dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione ed entro tale scadenza dovrà essere data formale comunicazione all'Ente territoriale competente per l'istruttoria. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di fine lavori il beneficiario è tenuto a produrre tutta la documentazione consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

▪ Realizzazione interventi

Si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi” emanate dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MiPAAF ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008.

▪ Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico

I beneficiari dovranno pubblicizzare tutti gli interventi realizzati con gli aiuti della Misura n. 122 del P.S.R. 2007-2013 secondo le modalità indicate ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato VI del Reg. (CE) 1974/06 e dovranno, altresì, mantenere in efficienza le strutture (targhe, cartellonistica, ecc.) atte allo scopo per l'intero periodo di impegno. Tale obbligo è in particolar modo dovuto nei casi di investimenti complessivamente superiori a quanto indicato al par. 2.2 del medesimo Allegato.

▪ Proroghe dei lavori

Possono essere concesse ai beneficiari proroghe di inizio e fine lavori in presenza di eventi eccezionali e/o di forza maggiore, in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, tenendo anche in considerazione la compatibilità tra i tempi di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione delle spese all'Organismo pagatore.

▪ Varianti di progetto

Limitatamente a sopravvenute disposizioni normative e/o per causa di forza maggiore, nonché necessità o opportunità di natura tecnica, possono essere autorizzate varianti ai progetti, con atto motivato del Dirigente responsabile, prima della loro realizzazione, a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali previste dal Programma di Sviluppo Rurale e con le prescrizioni eventualmente emanate;
- non apportino variazioni alla natura degli interventi tanto da incidere in maniera sostanziale sui parametri di selezione adottati in sede di approvazione della graduatoria;
- non comportino il superamento dell'importo complessivo del finanziamento approvato.

Al fine di poter avviare l'iter di autorizzazione delle eventuali varianti, i beneficiari devono inoltrare domanda all'Ente territoriale di riferimento, utilizzando l'apposita modulistica informatizzata, ed inviare anche copia del nuovo progetto. Non costituiscono variante le modifiche relative ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal Direttore dei lavori, purché contenute entro il 5% dell'importo lavori del singolo progetto.

Sono da considerarsi varianti, e pertanto vanno previamente autorizzate, quelle comprese tra il 5% ed il 20% dell'importo complessivo o quelle che comportano una modifica delle aree di intervento.

9 Liquidazione dei contributi e rendicontazione delle spese

L'erogazione del contributo - da parte dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - potrà avvenire, successivamente all'esecutività dell'atto di concessione, secondo le modalità procedurali ed utilizzando la specifica modulistica predisposta da AGREA medesima.

Ad avvenuta conclusione del progetto il soggetto beneficiario dovrà richiedere il saldo del contributo attraverso la presentazione di domanda di pagamento secondo le modalità previste da AGREA.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione dei lavori e la relativa liquidazione delle somme indicate:

- domanda di pagamento delle spese sostenute a saldo;
- stato finale dei lavori con relazione tecnica dei lavori eseguiti;

- copia dei titoli giustificativi quietanzati (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute;
- verbale di regolare esecuzione delle opere;
- cartografia, con la precisa delimitazione areale degli interventi e delle tipologie degli interventi eseguiti, in formato GIS e come rappresentazione cartacea su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 o 1:5.000;

Per gli interventi effettuati mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati e alle altre spese sostenute.

La presentazione della documentazione per la rendicontazione delle spese oltre i termini fissati comporta la revoca dell'aiuto concesso.

9.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle connesse agli interventi approvati e alle spese generali.

Si riconosceranno come spese ammissibili le prestazioni aziendali volontarie di manodopera solo se inquadrabili nell'attività forestale, purché non superino la percentuale del contributo previsto (60% massimo) e siano chiaramente identificate nel Computo Metrico Estimativo.

Ad esempio, per un progetto che abbia come importo totale (iva esclusa) la somma di 100.000,00 €, l'importo massimo rendicontabile di spese in economia è pari a 60.000,00 €.

Le somme relative alle spese generali sono di importo massimo pari al 10% dei lavori rendicontati per le tipologie A e B di cui al punto 6 e non possono essere utilizzate per realizzare ulteriori lavori.

Tutti i costi sono da ritenersi al netto dell'IVA.

9.2 Liquidazione dell'aiuto

Sulla base di appositi controlli e dopo aver proceduto all'attestazione della conformità tecnico-amministrativa della documentazione pervenuta, viene definito l'importo di spesa riconosciuto. L'importo liquidabile sarà determinato dal confronto tra il richiesto nella domanda di pagamento ed il riconosciuto in seguito alle procedure di istruttoria, ferma restando l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/06.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione saranno gestite tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA e riassunte in apposite check list allo scopo predisposte. Le copie autentiche saranno conservate nel fascicolo istruttorio di ogni domanda quale elemento di garanzia di eleggibilità della spesa e di certificazione dell'avvenuta esecuzione dei controlli e delle verifiche.

10 Monitoraggio e Controlli

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e i dati che saranno richiesti, al fine di definire periodicamente lo stato di attuazione, sia fisico sia finanziario, del Programma di Sviluppo Rurale, nonché ulteriori dati per la valutazione dell'efficacia della Misura.

I controlli tecnici ed amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. (CE) n. 1975/06 "che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda

l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale".

La procedura operativa di dettaglio sulle modalità di attuazione e le tipologie di controllo applicabili è definita dall'Organismo Pagatore regionale (AGREA) cui compete, ai sensi del par. 11.1.2 del P.S.R. l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Si prevede l'esecuzione di una serie di controlli (riassunti in apposite check-list allo scopo predisposte), sia di carattere amministrativo sia tecnico, sulla base della documentazione pervenuta ed attraverso sopralluoghi, in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previste e dei relativi impegni assunti. Saranno effettuati i controlli sull'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ad esse allegate.

L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza della domanda di aiuto, nonché la trasmissione d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale come previsto dalla legge.

L'Organismo Pagatore regionale (AGREA) effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche mediante delega delle funzioni.

I controlli, eseguiti da AGREA o dall'Organismo da essa delegato, saranno finalizzati pertanto all'accertamento:

- √ dell'ammissibilità delle domande (fase di istruttoria):
 - controlli amministrativi sul 100% delle domande pervenute e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate;
 - controlli in loco a campione della corrispondenza sul territorio di quanto dichiarato, su almeno il 5% delle domande.
- √ del rispetto dei vincoli e degli obiettivi progettuali (fase di rendicontazione):
 - controllo amministrativo del rispetto delle condizioni di progetto, dei vincoli e delle eventuali prescrizioni impartite, sulla base delle domande di pagamento pervenute, sul 100% dei progetti finanziati (stati di avanzamento lavori e stati finali);
 - controllo in loco a campione su un numero di progetti che rappresenti almeno il 5% della spesa;
- √ dell'avvenuta realizzazione dei lavori (fase di controllo ex-post sugli impegni assunti):
 - controlli in loco in merito alla realizzazione dei lavori, nel rispetto dei vincoli della Misura, delle condizioni di progetto e delle eventuali prescrizioni impartite, su almeno il 5% dei progetti finanziati.

I controlli in loco saranno effettuati su un campione estratto dall'Organismo pagatore in base ad

un'analisi del rischio, così come previsto dal Reg. (CE) 1975/2006. In sede di accertamento finale, il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica sia amministrativa, necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione degli interventi.

La Provincia di Parma, la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e la Comunità Montana Appennino Parma Est si riservano di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle norme vigenti. Nei casi previsti saranno effettuati controlli per la verifica delle prescrizioni previste nel Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli art. 5 e 6 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

11 Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, Reg. (CE) 1975/2006.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97. Gli investimenti sono inoltre subordinati al rispetto delle specifiche norme di settore vigenti.

12 Revoche e sanzioni

Fatti salvi i casi di inadempimento per i quali è possibile riconoscere la sussistenza di “cause di forza maggiore o circostanze eccezionali”, indicati al comma 1 dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, si procede alla revoca parziale o totale dei finanziamenti, dandone comunicazione all'Organismo pagatore che provvederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, qualora si verifichino le sottoelencate condizioni:

- rinuncia da parte del beneficiario all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto, anche a causa di impedimenti di diversa natura che non consentano la realizzazione delle opere o degli interventi;
- realizzazione di interventi/opere/attività difformi da quelle ammesse a finanziamento;
- mancata osservanza dei termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione finale delle spese;
- mancata osservanza delle indicazioni previste dal presente Avviso o delle eventuali prescrizioni emanate negli atti di concessione o nel rilascio di nulla-osta da parte di altri Enti coinvolti;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione d'uso;
- mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi;
- quando il beneficiario ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
- quando il beneficiario fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati. Il beneficiario, inoltre, è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa Misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Nei casi in cui, in sede di rendicontazione, siano presentate richieste di riconoscimento di spese ammissibili con relativa documentazione che sarà considerata non ammissibile, si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. 1975/2006 e, pertanto, l'aiuto sarà ridotto per un importo pari alla difformità della spesa ammissibile accertata.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

13 Responsabile del Procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vittorio Romanini – Servizio Agricoltura e Sviluppo Economico – Provincia di Parma - Piazzale Barezzi n. 3, 43100 Parma – email v.romanini@provincia.parma.it

14 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale.

Allegato A1) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI E LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di aiuto presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, saranno inserite in graduatoria in relazione alle tipologie di priorità sotto indicate.

A. Priorità territoriali

A.1. Priorità territoriali assolute (definite dal Programma di Sviluppo Rurale) a cui sono attribuiti complessivamente 400 punti:

1. Aree collinari e montane, così come definite dal Piano forestale regionale 2007/2013 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 23 novembre 2006, n. 90. Punti 200;
2. Boschi gestiti attraverso un Piano di Assestamento forestale o Piano di Coltura e Conservazione vigenti. Punti 200.

A.2. Altre priorità di carattere territoriale. In questo caso i singoli punteggi non sono cumulabili.

- Aree ricadenti nella Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS). Punti 180;
- Aree naturali Protette (Parchi nazionali, interregionali o regionali istituiti, Riserve naturali statali o regionali istituite). Punti 180;
- Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) istituite. Punti 180;
- Comuni con indice di boscosità superiore all'80%. Punti 10;
- Aree di interesse paesaggistico-ambientale, aree di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed aree di tutela naturalistica individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente e corrispondenti agli artt. 17, 18, 19 e 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Punti 15.

L'attribuzione dei punteggi riguardanti le priorità territoriali (A1 e A2) è da intendersi relativa alle aree oggetto di investimento. I relativi punteggi saranno attribuiti, tuttavia, solo nel caso in cui almeno il 40% della superficie ricada all'interno delle sopra elencate aree.

Per gli investimenti riferibili solo all'acquisto di macchine, attrezzi e dispositivi per la sicurezza si fa riferimento al centro aziendale/operativo dell'impresa.

B. Sostegno a nuove imprese

Qualora il richiedente sia un'impresa costituita nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda sarà attribuito un punteggio pari a 20.

C. Priorità tecniche

C.1. Tipologia di investimento (I singoli punteggi non sono cumulabili).

- conversioni di boschi cedui in alto fusto (interventi di conversione da bosco ceduo a bosco di alto fusto che comportano una modifica permanente della struttura del bosco per la produzione di assortimenti legnosi di elevato valore tecnologico). Punti 15;
- trasformazione di popolamenti artificiali (sono ammissibili i tagli straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali quali rimboschimenti di conifere e pioppeti specializzati in abbandono colturale per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico). Punti 10;
- realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali relativi a viabilità forestale, quali strade forestali, piste forestali, impianti permanenti (sono ammissibili esclusivamente i nuovi interventi e le manutenzioni straordinarie alle infrastrutture esistenti). Punti 7;
- interventi di conservazione, recupero e miglioramento dei castagneti da frutto (sono ammissibili solo interventi straordinari; sono escluse tutte le attività colturali di manutenzione annuali). Punti 10;
- acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, esbosco. Per questa tipologia di investimento non è prevista l'attribuzione di ulteriori punteggi. (vedi Allegato A2);
- acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza (ammissibili solo per attività ex novo, sono pertanto escluse tutte le sostituzioni di macchinari ed attrezzature già in dotazione ai beneficiari). Per questa tipologia di investimento non è prevista l'attribuzione di ulteriori punteggi. (vedi Allegato A2).

Nel caso di richiesta di contributo per l'acquisto di macchinari e/o attrezzature, fermo restando quanto sopra riportato, saranno favorite le richieste che contemplino contestualmente anche la realizzazione di interventi selvicolturali. In questo caso il punteggio di priorità attribuito sarà pari a 10 punti da sommarsi al punteggio complessivo.

C.2. Tipologia di beneficiario

- qualora il richiedente sia rappresentato da un Consorzio forestale o altre forme associate le cui finalità statutarie prevedano anche gli interventi agro-forestali, sarà attribuito un punteggio pari a 20;
- qualora il richiedente sia un proprietario associato ad un consorzio forestale (con dichiarazione di appartenenza effettuata da parte del presidente del consorzio) o ad una delle altre forme associative le cui finalità statutarie prevedano anche gli interventi agro-forestali, sarà attribuito un punteggio pari a 10.

C.3. Accordi di cessione del materiale legnoso

- presenza di contratti di cessione del materiale legnoso meglio se supportati da accordi di filiera: 5 punti;

C.4. Grado di significatività dell'investimento e qualità progettuale

Viene valutata in fase di istruttoria l'interazione fra la tipologia degli investimenti previsti in progetto e il contesto territoriale ed ambientale di riferimento dando la priorità ai progetti che determinano una positiva significatività dal punto di vista ambientale ed economico.

Vengono altresì valutati con punteggio da 0 a 20:

1. il livello di qualità progettuale
2. il grado di integrazione fra le tipologie di interventi della misura

Qualora la valutazione del grado di significatività dell'investimento sia pari a zero il progetto diviene automaticamente considerato non ammissibile (N.A.).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

L'attribuzione dei punteggi è in funzione delle tipologie e delle aree di intervento ammesse a finanziamento. Nel caso in cui, pertanto, una o più aree oppure tipologie di intervento dovessero essere stralciate in fase di istruttoria, coerentemente il punteggio attribuito dovrà tenere conto delle modifiche apportate.

Allegato A2) NORME TECNICHE

A. Investimenti materiali

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali riferiti alle seguenti tipologie di intervento:

1. conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 30% degli individui presenti (superficie accorpata minima ha 1.00);
2. diradamenti di impianti artificiali di conifere con asportazione di almeno il 20% degli individui presenti (superficie accorpata minima ha 0,5);
3. interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria dei castagneti da frutto (superficie accorpata minima ha 0,50 e per massimo 80 piante per ettaro), mediante spollonature, potature di rimonda, di produzione, interventi fitosanitari, innesti. Sono esclusi gli interventi di riconversione varietale tramite taglio raso generalizzato;
4. realizzazione di nuova viabilità forestale (strade forestali, piste forestali, imposti permanenti) o di manutenzione straordinaria di quella esistente. Per imposti permanenti sono da intendersi i piazzali e le aree di stoccaggio temporaneo, eventualmente con tettoia amovibile, delle macchine/attrezzature forestali, materiali legnosi, biomasse e altri prodotti del bosco;
5. acquisto di macchine ed attrezzature forestali utilizzate per abbattimento, esbosco, allestimento.

Indicazioni relative ai diversi interventi selvicolturali ammessi.

Diradamenti

Con il termine di diradamenti si intendono gli interventi di taglio colturale volti alla riduzione della densità in popolamenti o gruppi coetanei, anche di origine agamica (gli stessi tagli di avviamento a fustaia dei cedui si basano in effetti su forme di diradamento).

Nei boschi con governo all'alto fusto si dovrà prediligere un modello di sviluppo del soprassuolo per gruppi evitando estese particelle coetanee o coetaneiformi. Gli interventi di diradamento dovranno quindi tenere conto di questi obiettivi a lungo termine e tendere, compatibilmente con le colture in atto, ad una diversificazione della struttura e della composizione specifica.

In specifico, in popolamenti ad alto fusto di origine gamica, l'intervento di diradamento è generalmente collegato all'esigenza di migliorare soprassuoli coetanei ed uniformi per lo più di origine artificiale e costituiti da conifere. Indipendentemente dallo stadio evolutivo più o meno avanzato (peticie e giovani fustaie in cui, frequentemente, sono mancati interventi tempestivi) e dalle densità riscontrabili, l'obiettivo principale sarà quello di aumentare la stabilità fisica e meccanica del popolamento, regolando contemporaneamente la composizione specifica e creando le condizioni per la progressiva futura messa in rinnovazione delle cenosi forestali secondo un modello a gruppi. Analogamente a quanto verrà poi indicato anche nel trattare distintamente i tagli di conversione, la modalità di realizzazione dovrà essere, preferibilmente, quella dei diradamenti liberi che permettano di modellare il taglio in funzione delle diverse condizioni stazionali e della struttura dei popolamenti, volti a ridurre la densità ed aumentare lo sviluppo delle chiome ove attualmente ridotte e compresse; contestualmente si dovranno individuare gli alberi d'avvenire destinati a costituire i popolamenti adulti. In ogni caso occorre rispettare tutte le specie sporadiche, gli alberi di grosse dimensioni ed una quota di alberi morti in piedi. Orientativamente come indice di prelievo si ritiene che per ogni intervento di diradamento non si debba asportare più del 25-30% della massa. Non si dovrà procedere in modo uniforme su tutta la superficie, ma per gruppi, lasciando aree indisturbate; ove il temperamento della specie lo consente, bisognerà favorire la costituzione di una struttura pluriplana e comunque gestita per gruppi. Si realizzeranno così le condizioni per una struttura non uniforme, favorevole alla rinnovazione ed affermazione di specie sporadiche (ad esempio agrifoglio, tasso e abete bianco nella fascia montana). Spesso il diradamento assume anche lo scopo di aumentare l'apporto energetico al suolo e quindi accelera i fenomeni di mineralizzazione di lettieri altrimenti di difficile alterazione.

L'intervento di diradamento, volto alla riduzione della densità di popolamenti sia di origine gamica sia di origine agamica (= avviamento all'alto fusto), può avere però come priorità la prevenzione degli incendi boschivi: la riduzione del potenziale combustibile mira principalmente a ridurre le possibilità che si verifichi l'incendio e a rallentare l'avanzata e la diffusione del fuoco.

Le aree oggetto di intervento sono spesso limitate alle aree adiacenti alla viabilità (forestale e non), ma possono anche riguardare interi popolamenti, soprattutto di conifere, specialmente in aree ad elevato afflusso turistico ed in stazioni caratterizzate da prolungati periodi siccitosi. In questi casi non sempre è possibile coniugare i presupposti selettivi prima enunciati relativi alla ricerca di strutture verticalmente disformi, pluriplane e rispettose della componente arbustiva: uno degli obiettivi primari è invece quello di interrompere la continuità tra la biomassa presente vicina al suolo ed il "combustibile" presente nello strato dominante e codominante; soprattutto in vicinanza delle strade, dovrà essere controllata la vegetazione arborea dominata e quella arbustiva: sia al fine di evitare che un singolo focolaio abbia

sufficiente combustibile per trasformarsi in un incendio, sia per ridurre il rischio che un "fuoco basso" si propaghi verticalmente fino allo strato alto delle chiome. E' vero peraltro che si dovrà comunque cercare anche di interrompere la continuità orizzontale dello strato dominante in cui il passaggio del fuoco "alto" può avvenire con facilità da chioma a chioma.

Merita particolare attenzione il caso dei popolamenti di pino domestico dove è consigliabile, nel caso di impianti ancora giovani, eseguire localmente dei diradamenti precoci (sfolli) che mirino a condurre i soggetti verso la formazione di un fusto robusto e di una chioma sufficientemente profonda, riducendo i fenomeni di schianto che per la suddetta specie si verificano con un coefficiente di snellezza (rapporto h/D) molto inferiore ($R_s=70$) rispetto alle altre specie ($R_s=100$). Sfolli e diradamenti sono fondamentali per la formazione di un popolamento ben strutturato ed in grado di resistere alle azioni meccaniche del vento, soprattutto per specie come i pini che, con il passare del tempo (all'età di 30 - 40 anni), perdono la capacità di espandere ed approfondire la chioma. Tali interventi dovranno seguire criteri di gradualità che non portino all'isolamento troppo rapido di una pianta spesso snella, tenendo conto per il futuro che dovranno essere ripetuti interventi analoghi.

Taglio di avviamento a fustaia

Come noto, si tratta di interventi volti all'avviamento guidato verso il governo a fustaia di cedui invecchiati (talora abbandonati ed in evoluzione spontanea) al fine di accelerare i processi di passaggio verso forme forestali caratterizzate da maggiore stabilità.

Dove si intende favorire con l'intervento attivo il processo di passaggio dal ceduo alla fustaia, si dovrà operare attraverso la conversione diretta dei boschi più maturi e con il metodo indiretto su quelli non eccessivamente invecchiati.

A parità di tipo di conversione, il taglio potrà essere eseguito attraverso un diradamento libero dei polloni, privilegiando i diradamenti alti tesi a movimentare la struttura, perseguendo il più possibile un modello a gruppi e favorendo le specie autoctone sporadiche per un miglioramento della composizione specifica: i rilasci dovranno perciò appartenere a tutte le specie autoctone presenti e saranno selezionati tra gli individui sani, con chioma equilibrata e, indipendentemente dalle qualità tecnologiche del fusto, capaci di garantire un'adeguata stabilità meccanica (rapporto h/d inferiore a 100); verranno comunque conservate le matricine di più turni ed i grandi alberi di tutte le specie spontanee, ciò per la produzione del seme e per rendere più articolata la struttura del bosco.

Si deve inoltre salvaguardare e valorizzare la componente accessoria del popolamento (specie sporadiche ed arbusti), che tende ad essere aduggiata da quella dominante, come nel caso di specie sciafile come il faggio ed il leccio. Orientativamente come indice di prelievo si ritiene che per ogni intervento di diradamento non si debba asportare più del 25-30% della massa, avendo l'accortezza di salvaguardare gli individui nati da seme; anche per la conversione è auspicabile il mantenimento di zone intercluse ad evoluzione libera. È possibile, in presenza di aree più giovani del resto del soprassuolo, mantenere talune zone a ceduo.

Tagli fitosanitari

Questi interventi sono da applicare principalmente per il recupero dei castagneti abbandonati o per popolamenti di conifere gravemente colpiti da avversità, soprattutto là dove conveniente in termini di ripristino ambientale delle cenosi. Non sono da escludere interventi ed eventuali risarcimenti volti al miglioramento di altri popolamenti colpiti da calamità e fitopatie che hanno compromesso in modo significativo la vigoria vegetativa, ovvero la rinaturalizzazione degli stessi popolamenti.

La gestione attiva di queste situazioni è comunque da valutare di volta in volta. Non è raro riscontrare vere e proprie morie, dovute a scompensi meteorologici, con stroncamenti e ribaltamenti imputabili a galaverna, gelicidio e tempeste di vento: in questi casi e in presenza di evidente ripresa vegetativa (e rinnovazione) è in generale conveniente lo sgombero dei danni. Per contro, scompensi di tipo climatico possono portare a manifestazioni più gravi e prolungate nel tempo fino al diffuso disseccamento delle piante in piedi in seguito a periodi di prolungata siccità: in questi contesti la rimozione dei danni e la conseguente scopertura può addirittura aggravare le condizioni di impoverimento del terreno dovute all'aridità.

Anche se le P.M.P.F. lo indicano come un intervento consentito, nel recupero dei castagneti non deve essere effettuata l'estirpazione delle ceppaie. Il ripristino ottenuto attraverso diradamenti, potature e ringiovanimento delle chiome dovrà comunque essere rispettoso del sottobosco e l'eventuale invasione da parte specie arboree autoctone dovrà essere regolata ma non eliminata. Gli individui senescenti e irreparabilmente compromessi dagli attacchi del cancro corticale, devono essere in parte rilasciati come alberi "habitat". Gli alberi monumentali o secolari andranno sempre mantenuti in quanto rivestono un'importante valenza sia naturalistica sia storico-paesaggistica.

Castagneti da frutto

I castagneti da frutto sono regolati dettagliatamente negli art. n. 52-53-54 delle P.M.P.F., gli interventi tradizionalmente connessi alla conduzione dei castagneti, rispettosi delle P.M.P.F. regionali e correttamente condotti, sono generalmente compatibili anche con la conservazione dell'habitat di interesse comunitario corrispondente (codice 9260 - Allegato 1 Direttiva 92/43/CEE) e con questo si armonizzano. Il recupero e il miglioramento dei castagneti da frutto, mediante la valorizzazione delle varietà locali è compatibile con le finalità di Natura 2000, una delle peculiarità dell'habitat 9260 è proprio la mescolanza fra i gruppi di esemplari da frutto e la vegetazione spontanea arborea e del sottobosco. Nei castagneti a "coltivazione estensiva" infatti, le cure colturali (invernali) e le ripuliture pre-raccolta (tardo-estive) non danneggiano ad esempio la flora spontanea di pregio naturalistico che ad essi si accompagna, ma anzi ne contrastano certi antagonisti quali vitalbe, rovi e la felce *Pteridium aquilinum*. In tutti i casi interventi radicali di miglioramento che prevedano l'estirpazione delle ceppaie e l'eliminazione delle piante secolari, anche in cattivo stato vegetativo, sono da considerare non compatibili con una gestione sostenibile dell'ecosistema forestale.

E' importante scoraggiare l'uso dell'abbruciamento dei residui ed evitare qualunque uso del fuoco in castagneto e nei pressi, sia come fattore di rischio d'incendio sia come motivo (evitabile) di disturbo della fauna e di eccessiva mineralizzazione degli elementi nutritivi della lettiera. In caso di attacchi parassitari particolarmente virulenti da parte di *Endothia parasitica*, può però risultare opportuno asportare e bruciare il materiale infetto, l'abbruciamento di questi residui dovrà comunque essere effettuato all'esterno del bosco e con le modalità previste dalle P.M.P.F. (art. 52 punto f, art. 53 punto a5).

Rinaturalizzazione di popolamenti artificiali

Per trasformazione si intendono tutti i tagli volti a modificare la composizione specifica di un popolamento artificiale, in modo più o meno radicale.

L'obiettivo è indirizzare le formazioni antropiche, distanti dalle condizioni ambientali locali, verso formazioni di bosco seminaturale. Questi interventi sono auspicabili in tutti i casi in cui si debba provvedere alla progressiva sostituzione di specie esotiche introdotte con rimboschimenti per favorire quelle autoctone.

In base agli obiettivi sopra citati si dovrà procedere individuando i punti di attacco e di difformità da cui partire per innescare i processi di rinnovazione delle specie autoctone, ovvero procedendo con la rinnovazione artificiale posticipata. In tutti i casi l'eliminazione delle specie indesiderate dovrà essere graduale e non è ammessa l'estirpazione delle ceppaie, anche se di alberi morti in piedi. L'intervento di trasformazione è da attribuire in prevalenza e con massima priorità ai rimboschimenti in cui siano state impiegate conifere esotiche, in particolare se si è in presenza di un piano codominante o sottoposto costituito da latifoglie d'invasione. Si tratta di popolamenti in cui si è venuto a creare l'interruzione della copertura e la rottura della regolarità dell'impianto, a seguito della scarsa adattabilità che le specie d'impianto hanno manifestato nei confronti della stazione. In tali casi, infatti, l'obiettivo da perseguire è la modificazione sostanziale della composizione del soprassuolo.

Un caso particolare di trasformazione è quello relativo alle superfici un tempo occupate da pioppeti clonali; di seguito si indicano alcuni criteri per la gestione di queste superfici, un approccio sostenibile nell'uso del suolo in ambiti planiziali e fluviali in genere è di fondamentale importanza.

Ambito di intervento: si tratta in genere di piccoli nuclei o singoli individui di pioppo ibrido residui di vecchi impianti che, ad esempio, si sono venuti a trovare isolati a causa della modifica del percorso del fiume.

La loro eliminazione ridurrà il rischio di inquinamenti genetici e ibridazioni indesiderate delle popolazioni locali del genere *Populus*. In genere sono individui di grosse dimensioni che si sono più o meno integrati con la vegetazione naturale che si è sviluppata in seguito all'utilizzazione o all'abbandono; per il loro abbattimento pertanto dovranno essere di volta in volta adottate particolari modalità e cautele (direzione di caduta, preventiva sramatura, ecc.) per evitare danni alle specie arboree d'avvenire. E' ipotizzabile, dove opportuno, il rinfoltimento e la reintroduzione di specie autoctone. Nell'ambito del conteggio dei soggetti di grosse dimensioni da preservare in bosco, possono essere considerati anche alcuni vecchi pioppi dell'impianto originario, i processi di naturale invecchiamento porteranno i pioppi a rivestire il ruolo di microhabitat particolari (alberi cavi per nidificazione, necromassa colonizzata da insetti) di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità.

Alcune indicazioni generali connesse alla cantieristica

Di seguito vengono elencate alcune buone pratiche da applicarsi nella gestione del cantiere al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente e sugli habitat:

- contenere al massimo la cantierizzazione in termini sia spaziali sia temporali, con particolare riguardo al sottobosco e alla presenza di habitat e specie nemorali faunistiche e floristiche di pregio e alla rinnovazione naturale del bosco;
- concentrare le operazioni in bosco in periodi stagionali di minore disturbo per la flora e per la fauna, escludendo i periodi di fioritura delle geofite e di nidificazione-riproduzione della fauna selvatica, sono da evitare le operazioni in bosco da marzo a fine maggio in ambito planiziale e collinare e da aprile a fine giugno nella fascia del faggio;
- adottare l'impiego di strumenti, macchine e modalità d'intervento che agiscano mediante taglio netto di fusti e rami, evitando di lacerare, slabbrare o strappare i tessuti legnosi e conseguentemente di procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione;

- limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;
- il sottobosco va sempre comunque rispettato e, eccezion fatta per le infestanti ed alcune lianose da sottoporre a controllo, vanno evitati generici interventi di ripulitura. Alcune specifiche situazioni possono però giustificare interventi tesi a ridurre la biomassa dello strato dominato a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi;
- devono essere abolite le pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta tramite abbruciamento (le eccezioni riguardano esclusivamente gravi motivazioni di carattere fitosanitario, nel qual caso comunque l'abbruciamento dovrà essere effettuato all'esterno del bosco e con le modalità previste dalle P.M.P.F.);
- accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dai tagli, in strisce lineari distribuite lungo le linee di dislivello, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi e disposte in modo da creare vuoti e anfratti che agevolino il rapido insediamento di flora e fauna saprofila. Le fasce ai bordi della viabilità forestale per una profondità-larghezza di 15 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno, comunque, sgombrate dalla presenza dei materiali legnosi di risulta derivanti dagli interventi selvicolturali;
- utilizzare, quando necessario e ove tecnicamente possibile, il materiale di risulta derivante dagli interventi forestali per realizzare sistemazioni idraulico-forestali attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica.

B. Investimenti immateriali

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali riferiti esclusivamente ad attività direttamente connesse agli investimenti materiali ammessi a finanziamento, in particolare le seguenti azioni o tipologie:

- certificazione forestale finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti provenienti dalle foreste regionali ed a garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali;
- acquisizione di *know-how*;
- acquisto di software;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 12% degli investimenti materiali.

TIPOLOGIA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

In merito alle macchine e alle attrezzature forestali ammissibili a contributo, si riporta di seguito l'elenco delle tipologie di lavoro di riferimento:

- operazioni selvicolturali in bosco;
- esbosco dei prodotti forestali;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;
- interventi di manutenzione della viabilità forestale, della sentieristica e di manufatti di valore storico testimoniale;
- attività antincendio boschivo;
- stoccaggio, prima lavorazione e trasformazione dei prodotti boschivi (limitatamente alla predisposizione degli assortimenti legnosi per il trasporto);
- raccolta e trasporto dei prodotti della castanicoltura.

Tab.1 Categorie di macchine e attrezzature ammissibili a finanziamento e relativo punteggio

Tipologia	Punteggio
Dispositivi di protezione individuale e per la sicurezza	prioritario
Trattori forestali con caratteristiche specifiche (certificati macchina forestale)	10
Rimorchi per trasporto legname	5
Verricelli forestali	6
Processori per il taglio e Trinciatutto forestali	4
Canalette forestali	3
Motocarriole o minidumper	3
Attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori, ecc..)	5
Miniarticolati e Motoagricole	5
Macchine tipo “Bobcat” con attrezzature complementari specifiche del settore	1
Escavatori tipo “ragno”	2
Miniescavatori	2
Gru a cavo	6
Bracci elevatori portati, dotati di cestello per potature con attacco per trattori	5
Gru portate dotate di pinza o processore per movimentazione legname e ramaglia	5
Macchine per la raccolta e selezione in bosco delle castagne e dei marroni	6
Macchine ed impianti per prima lavorazione in bosco del legname, sramatura e scortecciatura dei tronchi	5
Cippatrici	3

I punteggi riportati nella precedente tabella si applicano solo in caso di parità di punteggio e non modificano il punteggio complessivo attribuito. In caso di acquisto di più macchine e/o attrezzature riferibili a più tipologie tra quelle elencate nella *Tabella 1*, il punteggio complessivo sarà assegnato al macchinario/attrezzatura con il valore economico maggiore.

I dispositivi di protezione individuale e per la sicurezza sono in ogni caso prioritari rispetto alle altre tipologie di cui alla *Tabella 1*.

Caratteristiche generali di ammissibilità delle macchine e delle attrezzature:

- Caratteristiche tecniche costruttive specifiche per le macchine operatrici forestali (ingombri, stabilità, organi di protezione, accessori, ecc.) tali da renderle particolarmente funzionali alle attività in bosco;
- conformità alle norme di sicurezza comunitarie e nazionali L. 626/94, 459/96 e Decreto del Ministro dell'Industria del 12.03.1998.

Nel caso di acquisti di macchine, attrezzature e altri dispositivi dovranno essere allegati alla domanda almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. La facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità rimane in ogni caso all'Ente competente per l'istruttoria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI SICUREZZA (D.P.I.)

Tipologia di D.P.I. ammissibili:

- dispositivi per la protezione del capo, viso, udito, occhi, (es. casco, cuffie, occhiali protettivi, mascherine, ecc.)
- scarponi antiscivolo con suole a carrarmato ad alta aderenza;
- guanti;
- tute antitaglio;
- attrezzature per il tree climbing;
- altre attrezzature conformi.

Caratteristiche generali di ammissibilità dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza:

- Conformità alle norme vigenti (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 626/94 e ssmmii).

Allegato A3) Individuazione di infrazioni e corrispondenti riduzioni e/o esclusioni per la Misura 122

1. Premessa

Il presente allegato è finalizzato a dare attuazione, per quanto attiene alla Misura 122, a quanto disposto dalle seguenti norme:

- Reg. (CE) 1975/06, Titolo II con particolare riferimento all'articolo 31 "*Riduzioni ed esclusioni*" ed agli artt. 25 e 30, cui il citato articolo 31 rimanda;
- D.M. 1205 del 20 marzo 2008 "*Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR*";
- DGR n. 1006 del 30 giugno 2008 "*Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008*".

Dopo avere esaminato le possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari della Misura in esame, non è stato possibile individuare una diretta correlazione tra esse e gli indici di verifica (gravità, entità e durata) identificati all'art. 12 del suddetto DM 1205/2008.

L'attribuzione di valori attinenti in particolare all'indice di verifica identificato come "entità" è, all'atto pratico, scarsamente coerente rispetto agli impegni della Misura.

In considerazione dei possibili effetti negativi conseguenti ad un'applicazione non ottimale di tali indici di verifica - il medesimo art. 12 al comma 4 dispone che in caso di livello massimo dei tre indici si dispone la revoca del contributo percepito - si è ritenuto di non poter procedere alla definizione delle percentuali di riduzione sulla base di detta modalità.

Si è pertanto provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 5 al sopra citato D.M. 1205/08, ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

Tali percentuali di riduzione devono essere intese, pertanto, come riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile quale definita dall'art. 31, lett. b), primo comma del Reg. CE 1975/2006 in quanto le fattispecie cui si riferiscono sono tali da non poter configurare un importo di spesa non riconosciuta.

2. Elenco Impegni per la Misura 122

Di seguito sono riepilogati gli impegni relativi alla Misura 122.

Codice Impegno	Impegni			Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile)			
		Riferimento POM	Previsione POM	Misura	Azione	Sottoazione e/Intervento	Operazioni
1	Rendere disponibili tutti i dati richiesti a fini statistici e di monitoraggio	punto 13	pena revoca	x			
2	vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene	punto 14					x

3. Analisi delle riduzioni/esclusioni per la Misura 122

Di seguito si riporta lo schema relativo alle singole fattispecie di possibili inadempienze individuate e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili.

- 1) Rendere disponibili tutti i dati richiesti a fini statistici e di monitoraggio: si conferma quanto già previsto al punto 10 del presente bando.
- 2) Vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene:

ai sensi del Reg. CE 1698/2005, art. 72, i beni oggetto di finanziamento devono restare acquisiti all'operazione per 5 anni dalla concessione del contributo.

I beni acquistati e le opere realizzate sono altresì soggetti a vincolo di destinazione, di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, decorrente dal momento di acquisizione del bene, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997.

Poiché in base a quanto indicato nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 febbraio 2008, l'Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi nonché, nel caso di macchine e attrezzature, alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, si stabilisce quanto segue:

il vincolo quinquennale si intende decorrente dal momento di concessione del beneficio; qualora però detta concessione intervenga in momento antecedente l'acquisizione del bene, la durata dell'impegno quinquennale sarà considerata decorrente da quest'ultima data.

La data di acquisizione del bene si identifica:

- per i beni mobili (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.) con la data di fatturazione;
- per gli investimenti riguardanti interventi selvicolturali e quelli relativi a viabilità forestale con la data dello stato finale dei lavori.

Durante tale periodo vincolativo quinquennale, eventuali inadempienze (dismissione, cambio di destinazione d'uso del bene o porzione di bene) dovranno essere sanzionate in base al disposto dell'art. 31 del Reg. CE 1975/06, con recupero del doppio del valore dell'indebito percepito, qualora l'entità di tale indebito risulti superiore al 3% della spesa residua dell'investimento risultante ancora ammissibile all'aiuto.

Decorso tale termine quinquennale, gli investimenti sono inoltre subordinati al rispetto delle specifiche norme di settore vigenti. In particolare per gli interventi previsti è necessario il rispetto del Piano di coltura conservazione ai sensi degli art. 5 e 6 delle prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Qualora in sede di controllo emerga il mancato rispetto del residuale periodo vincolativo, eccezion fatta per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, si procederà al recupero dell'indebito percepito ai sensi dell'art. 12 del DM 1205/2008, secondo la seguente tabella:

FATTISPECIE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Dismissione/cambio destinazione d'uso del bene/porzione di bene finanziato nel corso del sesto anno d'impegno	70%
Dismissione/cambio destinazione d'uso del bene/porzione di bene finanziato nel corso del settimo anno d'impegno	60%
Dismissione/cambio destinazione d'uso del bene/porzione di bene finanziato nel corso dell'ottavo anno d'impegno	50%
Dismissione/cambio destinazione d'uso del bene/porzione di bene finanziato nel corso del nono anno d'impegno	40%
Dismissione/cambio destinazione d'uso del bene/porzione di bene finanziato nel corso del decimo anno d'impegno	30%

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli in situ e documentali.

Parametri di valutazione: momento dell'interruzione del vincolo di destinazione e numero di anni mancanti al completamento di tale periodo di impegno, tipologia dell'investimento.